DISTRETTO DI RAVENNA

COMUNI DI RAVENNA, CERVIA, RUSSI

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI CON UN NUMERO DI OSPITI FINO AD UN MASSIMO DI SEI DENOMINATE "CASE FAMIGLIA" E "APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del _____
Esecutivo dal _____

INDICE

Art. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art.2 – AVVIO DELL'ATTIVITA': PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE

Art. 3 – CARTA DEI SERVIZI

Art. 4 – REQUISITI DEGLI OSPITI

Art. 5 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Art. 6 – REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 7 – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 – FASE TRANSITORIA

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Le Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani, come definiti dal D.M. 21.05.2001 n. 308, sono "*comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino a un massimo di sei utenti anziani in difficoltà, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale*".

2. La L. 328/2000 e la D.G.R. n. 564/2000 includono le Case famiglia e gli Appartamenti protetti per anziani fra le strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento, prevedendo la sola "Comunicazione di avvio attività" al Sindaco del Comune del territorio entro 60 giorni dall'avvio dell'attività medesima.

3. Il presente Regolamento ha la finalità di integrare le indicazioni normative regionali e nazionali vigenti, al fine di tutelare gli anziani e le loro famiglie e, nel contempo, disciplinare le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sull'operato e sulla qualità di tali tipologie di servizi.

4. Le Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani hanno la finalità di fornire una risposta ai crescenti bisogni di luoghi familiari che offrano assistenza ed ospitalità a persone anziane, facendosi carico della persona nella sua globalità: oltre a garantire un soggiorno e una assistenza di buon livello, devono promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di vita di relazionale degli ospiti, contribuendo al mantenimento delle loro capacità residue nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

5. Le case famiglia/appartamenti protetti si inseriscono nella rete integrata dei servizi sociali residenziali di supporto alle famiglie per l'ospitalità dei propri anziani e sono assimilate, con il presente regolamento, alle strutture autorizzate al funzionamento di cui al vigente Regolamento di assistenza economica e sociale.

Art. 2 – AVVIO DELL'ATTIVITA': PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE

1. Il soggetto gestore che intende attivare una "Casa famiglia"/"Appartamento protetto per anziani", ove possono essere accolti fino ad un massimo di 6 (sei) ospiti, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito web del Comune, contenente tutte le informazioni previste dal punto 9.1 della direttiva regionale D.G.R. n. 564/00 e l'attestazione del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
La comunicazione costituisce titolo all'esercizio dell'attività.

2. Alla comunicazione di avvio attività deve essere allegata la seguente documentazione:
- Carta dei servizi;
- copia del modello di cartella personale in uso nella struttura;
- planimetria dell'abitazione a firma dell'interessato, possibilmente in scala 1:100, con destinazione d'uso dei locali e individuazione del numero dei posti letto a disposizione degli ospiti;
- Scheda tecnica (autodichiarazione del soggetto gestore che attesti, oltre al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi relativi alla struttura, previsti dal presente Regolamento);

3. L'Ufficio comunale competente a ricevere la comunicazione di avvio attività provvederà a darne informazione ai competenti Servizi Sociali distrettuali e all'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica (Commissione tecnica ex D.G.R. n. 540/00) e Distretto Sanitario di Ravenna.

Art. 3 – CARTA DEI SERVIZI

1. La Carta dei servizi è il documento in cui vengono descritte le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni erogate ispirandosi ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
Nello specifico la Carta dei servizi deve contenere:
- la descrizione della struttura;
- la tipologia degli ospiti che possono essere accolti, con la precisazione che le Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani sono destinati all'accoglienza di anziani autosufficienti o con un livello di non autosufficienza lieve o medio, che necessitano di bassa intensità assistenziale

e non possono ospitare persone gravemente non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali incompatibili con la vita comunitaria;
- il nominativo del responsabile a cui rivolgere eventuali reclami e suggerimenti circa il servizio erogato;
- le qualifiche e funzioni del personale che opera nella struttura e l'articolazione della presenza durante la giornata o la settimana;
- la tipologia dei servizi erogati;
- le attività svolte nell'arco di una "giornata tipo" con gli orari dei pasti e gli orari di visita;
- le regole di vita comunitaria;
- le modalità e i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili personali;
- il costo della retta richiesta e le modalità di corresponsione, precisando i servizi erogati in essa compresi e le eventuali prestazioni aggiuntive offerte a pagamento;
- le modalità di ammissione e di dimissione degli ospiti, esplicitando che in caso di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza a livelli non compatibili con l'assistenza erogabile nella Casa famiglia/Appartamento protetto per anziani, il responsabile della struttura dovrà darne informazione con immediatezza ai familiari che dovranno individuare una collocazione dell'anziano più adeguata ai nuovi bisogni sanitari e assistenziali, anche in collaborazione con i Servizi sociali territoriali. La Casa famiglia/Appartamento protetto per anziani assicurerà all'ospite la possibilità di permanere per un periodo massimo di 3 mesi, garantendo modalità assistenziali adeguate ai variati bisogni.

2. Al momento dell'ingresso nella struttura agli utenti ed ai loro familiari deve essere fornita una copia della Carta dei servizi identica a quella depositata in Comune. Il gestore dovrà conservare evidenza dell'avvenuta consegna della Carta dei servizi acquisendo la firma degli ospiti e/o dei familiari.

Art. 4 – REQUISITI DEGLI OSPITI

1. Per definizione le Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani nascono su iniziativa privata con la finalità di assicurare luoghi di dimora di tipo familiare, idonei a fornire ospitalità di tipo residenziale a media o a lunga permanenza ed in grado di erogare prestazioni a bassa intensità assistenziale a persone anziane che per età o mancanza di sostegni parentali non sono in grado di vivere autonomamente.

2. Le persone anziane che possono essere accolte presso le Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani devono trovarsi in condizioni di autosufficienza o di lieve/media non autosufficienza, tali comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere i normali atti della vita quotidiana.
Possono pertanto soggiornare in queste strutture persone che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- punteggio B.I.N.A.H (Breve Indice di Non Autosufficienza per Non Istituzionalizzati -D.R. 1177/87) non superiore a punti 450
- punteggio ADL (Activities of Daily Living-Jama, 1963) non superiore a punti 3.

3. Il possesso dei requisiti viene accertato dalla Unità di Valutazione Geriatria (UVG) dell'Ausl su specifica richiesta del gestore, a cui spetta l'obbligo di inoltrare istanza di valutazione ai competenti Servizi Distrettuali per la non autosufficienza entro un termine non superiore a 60 giorni dall'ingresso dell'anziano in struttura.

4. Qualora si verifichi una perdita parziale e/o totale della condizione di autosufficienza di un ospite, la UVG è chiamata ad attivarsi anche nei confronti delle persone già inserite in Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani e a suo tempo valutate come idonee. In tal caso, a fronte di certificata variazione o perdita di autosufficienza non più compatibile con la permanenza nella struttura, la Casa famiglia/Appartamento protetto per anziani garantirà comunque l'accoglienza dell'ospite per un massimo di 3 (tre)mesi assicurando un'assistenza adeguata con modalità appropriate ai nuovi bisogni, in attesa che venga individuata un'altra collocazione.

Art. 5 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI

1. La norma di riferimento prevede che gli alloggi in cui si intendono attivare Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani siano in possesso dei requisiti previsti per le civili abitazioni dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

2. Gli alloggi devono inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano.
In particolare:

- devono essere ubicati in luoghi abitati facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- devono essere dotati di impianti elettrici, termici e di cottura a norma;
- devono essere privi di barriere architettoniche sia all'interno, per consentire agli ospiti la fruibilità dell'intera struttura, sia nei percorsi esterni;
- qualora l'alloggio o parte di esso sia collocato ad un livello superiore al piano terreno, deve essere presente un ascensore o altro sistema atto al superamento della barriera;
- le porte devono essere di ampiezza tale da permettere il passaggio di eventuali ausili utilizzati per favorire l'autonomia;
- devono essere presenti almeno 2 bagni, i bagni per gli ospiti devono essere dotati di dispositivi e ausili atti a garantirne la fruibilità anche da parte di persone con mobilità ridotta;
- devono essere presenti campanelli di chiamata in vicinanza dei letti e dei sanitari o altri dispositivi per l'attivazione del personale;
- deve essere presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti;
- le stanze devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti; in particolare deve essere garantita, in caso di necessità, la disponibilità di letti articolati regolabili in altezza;
- in tutti i locali gli arredi devono essere disposti in modo tale da permettere un facile e confortevole utilizzo anche da parte di persone con disabilità motorie;
- le camere da letto possono ospitare al massimo 2 persone; le loro dimensioni non devono essere inferiori a 9 mq in caso di stanza singola e 14 mq in caso di camera doppia;
- devono essere presenti spazi per il consumo dei pasti e per favorire la socializzazione;
- la cucina deve essere dotata di lavastoviglie e di lavandino con rubinetteria a pedale o fotocellula, asciugamani a perdere ed erogatore di sapone liquido;
- le scorte di alimenti e bevande (dispensa) devono essere collocate in un locale con pareti e pavimenti facilmente pulibili e lavabili;
- i farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso a chiave e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
- deve essere attrezzata una "postazione" di riposo per l'operatore che osserva il turno di notte;
- deve essere previsto, nelle forme possibili, un sistema di rinfrescamento estivo degli ambienti.

Art. 6 – REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Il soggetto gestore di una Casa famiglia/Appartamento protetto per anziani deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative:

- presenza di personale in numero adeguato a coprire i turni stabiliti dalla struttura nell'arco delle 24 ore, in possesso di idonea qualifica professionale ovvero di curriculum comprensivo di un'esperienza lavorativa presso strutture socio-sanitarie/socio-assistenziali o comunque nell'ambito dell'assistenza a persone anziane non autosufficienti;
- individuazione di un coordinatore responsabile del servizio;
- adozione di un registro degli ospiti con pagine numerate, da conservare presso la sede a disposizione per eventuali controlli, riportante, in ordine progressivo di ingresso in struttura, i nominativi degli utenti, le loro generalità, la data di entrata e di dimissione definitiva, i periodi di assenza e le motivazioni della stessa;
- tenuta di una cartella relativa a ciascun anziano ospitato, contenente il Piano individualizzato di assistenza (PAI) elaborato in base alle condizioni fisiche e psicologiche dell'anziano e con aggiornamento periodico degli interventi da attuare, le terapie in corso prescritte dal medico curante, gli orari e le modalità di assunzione dei farmaci, nonché tutta la documentazione utile per l'assistenza e la cura dell'ospite. Le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a garantire la tutela della privacy;
- regolarità degli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

2. In ogni struttura deve essere presente, a disposizione degli organi che effettuano i controlli, la seguente documentazione:

1. turni settimanali/mensili del personale e attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;

2. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008 o, in alternativa, per impianti preesistenti, dichiarazione di rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo di almeno 5 anni;
3. piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario anche ai fini della gestione del rischio legionellosi e registro degli interventi
4. dichiarazione/documentazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5. piano di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti redatto in forma semplificata ai sensi della DGR n. 1869/2009.

3. Nel caso in cui più Case famiglia facenti capo ad un unico soggetto gestore siano collocate nello stesso edificio, ogni struttura deve avere una propria individualità con spazi ed organizzazione autonoma e rispettare i requisiti minimi funzionali e di personale previsti.

4. Il soggetto gestore può fornire – in fase di avvio o in periodi successivi – qualunque elemento ritenga utile per qualificare l'attività svolta nella prospettiva di diversificazione dell'offerta assistenziale, progettualità innovativa, messa in campo di risorse aggiuntive, promozione di iniziative ed interventi tesi a migliorare la qualità della vita e la condizione di benessere complessivo degli anziani ospitati.
Un elemento qualificante è rappresentato dalla partecipazione delle persone impegnate nell'assistenza (dipendenti, collaboratori o volontari) a iniziative o cicli di formazione/aggiornamento organizzati dalla struttura stessa o da altri soggetti; parimenti i gestori dovrebbero favorire la graduale qualificazione del personale che già opera nella Casa famiglia/Appartamento protetto per anziani.

Art. 7 – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

1. Il Comune esercita l'attività di vigilanza e controllo avvalendosi della Commissione Tecnica per l'autorizzazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali istituita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna, nonché di tutti gli organi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo, ciascuno per le proprie competenze.

2. Le Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani presenti sul territorio vengono sottoposti a vigilanza senza preavviso. Al termine della seduta ispettiva viene rilasciato un verbale sottoscritto dagli ispettori e dal responsabile della struttura.

3. L'attività di vigilanza attiene alla verifica delle condizioni di comfort ambientale, organizzativo-funzionali e di personale previste per garantire il benessere degli ospiti.

4. Qualora venga accertata l'assenza di uno o più requisiti o il superamento del numero di ospiti consentito, il Comune diffida il legale rappresentante a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Entro il medesimo termine il legale rappresentante deve dare formale riscontro in merito all'adeguamento Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta.

5. L'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti comporta la sospensione dell'attività, che viene disposta anche in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida entro il termine stabilito. Con il provvedimento di sospensione dell'attività il Comune indica gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa. L'attività può essere nuovamente esercitata soltanto previo accertamento del possesso dei requisiti.

6. Nel caso in cui durante una verifica ispettiva sorgano dubbi rispetto alla compatibilità dello stato di salute e delle condizioni di autosufficienza degli ospiti con le prestazioni erogabili all'interno della Casa famiglia/Appartamento protetto per anziani, sarà acquisito specifico parere di compatibilità da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'Azienda USL. Qualora ne venga accertata la non compatibilità, il Comune assegnerà al gestore un termine non eccedente il periodo di mesi 3 (tre) per il trasferimento dell'ospite. Nel periodo transitorio il gestore dovrà garantire la possibilità di permanenza nella struttura assicurando un'assistenza adeguata ai bisogni dell'ospite.

7. In caso di violazioni alle norme di settore, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 39 della Legge Regionale n 2/2003.

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non disciplinate da norme nazionali e regionali di settore, comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/1981;

Art. 8 – FASE TRANSITORIA

1. Ai gestori delle Case famiglia/Appartamenti protetti per anziani già esistenti viene concesso un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'adeguamento a tutti i requisiti previsti e la presentazione all'Amministrazione Comunale della seguente documentazione:

- Carta dei Servizi;
- copia del modello di cartella personale in uso nella struttura;
- planimetria dell'abitazione a firma dell'interessato, possibilmente in scala 1:100, con destinazione d'uso dei locali e individuazione del numero dei posti letto a disposizione degli ospiti;
- Scheda tecnica (autodichiarazione del soggetto gestore che attesti, oltre al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi relativi alla struttura, previsti dal presente Regolamento);

2. Qualora si rendano necessari interventi strutturali particolarmente complessi, l'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente regolamento potrà avvenire entro il termine massimo di 12 mesi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.